

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 9 Del 22-06-2018

Oggetto:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
-----------------	---

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 12:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti del Consiglio Comunale di questo Comune:

SALVATI EMILIANO	P	NASPONI FRANCESCO	P
DI BIAGIO MAURO	P	TEGA SIMONE	A
CASCIOLI GIANLUCA	A	SILVIOTTI SIMONE	A
CONFALONE SILVIA	P	ROSATI FRANCO	A
CELLI MAURIZIO GENNARO	P	CIANCHETTI ALESSIO	P
LIGUORI ROBERTA	A		

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 5.

Assume la presidenza il Signor SALVATI EMILIANO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale SIMONA VULPIANI

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

Premesso che sulla proposta di deliberazione hanno espresso il parere favorevole di cui all'art. 49 del T.U. 267/00:

Parere favorevole di regolarità tecnica

Il SINDACO

Ing. Emiliano Salvati

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.lvo del 25.05.2018 n. 51, denominato “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

VISTO il provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali n. 8 in data 8/4/2010;

RICHIAMATA la D.G.C. n 35 del 25.05.2018 con la quale viene approvato lo schema del patto per l’attuazione della sicurezza urbana tra il Prefetto di Rieti ed il Sindaco di Micigliano;

RICHIAMATA la D.G.C. n. 40 dell’08.06.2018 con la quale viene approvato il progetto per l’installazione di n. 9 telecamere nel territorio comunale;

RICHIAMATA la D.G.C. n. 41 dell’08.06.2018 con la quale viene approvato il regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale;

DATO ATTO che l’attivazione del sistema di video sorveglianza per l’Amministrazione Comunale avrà le seguenti finalità istituzionali:

- A) Attivazione di uno strumento di prevenzione e sicurezza urbana sul territorio comunale;
- B) Ricostruzione, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo in modo da permettere un intervento successivo della Polizia Locale o delle altre forze di polizia a tutela del patrimonio pubblico;
- C) Controllo delle aree di conferimento e abbandono dei rifiuti sul territorio comunale.

PREMESSO che per dare corso a tale intendimento si rende preliminarmente necessario garantire che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di impianti di videosorveglianza nel territorio comunale e gestito dal comune che farà riferimento alla stazione di comando del comune di Antrodoco, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale;

DATO ATTO che l’attività di videosorveglianza raccoglie solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l’angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza;

DATO ATTO che per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza e al regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari;

VISTO il regolamento per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza nel territorio comunale, che si compone di n.13 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme e nei modi di legge

DELIBERA

1. DI APPROVARE, come di fatto approva, le premesse di cui in narrativa costituenti parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE per quanto esposto in premessa, il regolamento per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza nel territorio comunale, che si compone di n. 13 articoli, nel testo posto in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
3. DI DARE ATTO che il presente regolamento entrerà in vigore una volta approvato in consiglio comunale;
4. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n.267/2000 e s.m. e i.;

COMUNE DI MICIGLIANO
PROVINCIA DI RIETI

Indirizzo: Via San Biagio n.1 - 02010 MICIGLIANO Telef. e Fax (0746) 577893 C.F. e P. IVA
00113670574
mail: tecnico.micigliano@libero.it pec: comune.micigliano.ri@legalmail.it

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA ,
NEL COMUNE DI -
MICIGLIANO .

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 09 DEL
22.06.2018

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 – Principi generali

Art. 4 – Ambito di applicazione

Art. 5 - Informativa

Art. 6 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

Art.7 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

Art. 8 - Responsabile della gestione e del trattamento dei dati

Art. 9 - Trattamento e conservazione degli atti

Art.10 Diritti dell'Interessato

Art.11 Norma di rinvio

Art.12 Pubblicità del regolamento

Art.13 Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto

1. il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato

mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel comune di Micigliano è disciplinato secondo il D.lvo del 25.05.2018 n. 51, denominato "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio" e dal Provvedimento del Garante sulla Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 e in particolare riferimento alla riservatezza nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento all'identità personale.

2. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
3. Per quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.L.gs.del 25 maggio 2018 n. 51

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a. per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa della polizia locale, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali mezzi di trasporto eventuali;
- b. per "trattamento", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c. per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificabile o identificabile anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d. per "titolare", l'ente Comune di Micigliano, nella persona del Sindaco cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e. per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- f. per "incaricati" le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare dal responsabile;
- g. per "interessato" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
- h. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i. per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j. per "dato anonimizzato", il dato che in origine a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k. per "Codice" il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lvo 196 del 30 giugno 2003 e s.m e i.;
- l. per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Principi generali

1. Le prescrizioni del presente Disciplinare si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi del d.lvo 51/2018 (d'ora in poi "Codice").
3. Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice).

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. Il presente Disciplinare stabilisce le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Micigliano.
2. Le schede tecniche degli impianti di videosorveglianza risultano essere depositate presso l'ufficio tecnico.

Art. 5 – Informativa

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, nonché dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima".
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, è necessario installare più pannelli di cui al punto 1. del presente articolo.

Art. 6 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono esclusivamente funzioni istituzionali del Comune di Micigliano riconosciute e attribuite dalla normativa statale, regionale e provinciale, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai fini di:
 - tutela del patrimonio;
 - sicurezza urbana;
 - prevenzione e sicurezza;
3. il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, il trattamento interessa i dati dei soggetti che operano e transitano nell'area interessata.

Art. 7 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

Il comune di Micigliano, nella sua qualità di titolare di trattamento dei dati personali legalmente rappresentato dal Sindaco, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del codice.

Art. 8 - Responsabile della gestione e del trattamento dei dati

1. Compete al comune di Micigliano, legalmente rappresentato dal Sindaco, designare per iscritto il responsabile del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e della visione delle registrazioni.

2. compete al responsabile per il trattamento designare per iscritto ed in numero limitato, le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e della visione delle registrazioni.
3. il responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle normative e dalle disposizioni del Regolamento.
4. il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
5. i compiti affidati al responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.

Art.9 Trattamento e conservazione degli atti

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.6 comma 2, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) raccolti e registrati presso la centrale operativa collocata nella sede comunale;
 - e) conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente (almeno 5 giorni), fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Art.10 Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, a seguito di presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data della ricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e delle loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano
2. i diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi l'interessato può, altresì farsi assistere da persona di fiducia.

4. le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
5. nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa.

Art.11 Norma di rinvio

1. per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla Legge ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del garante e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

Art.12 Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Art. 13 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nonché sull'Albo on-line del Comune per quindici giorni ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.



Il Presente Verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
F.to EMILIANO SALVATI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SIMONA VULPIANI

COPERTURA FINANZIARIA

VISTO di regolarità Contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico 267/2000;



Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sabrina Cesari

Impegno n.	
Euro	0
Ex Cap.	
Impegno	
Addi'	//

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire da oggi per quindici giorni consecutivi e viene inviata a:

- Capo-Gruppo Consiliari
- Albo Pretorio
-

Registro Albo Pretorio n.

--

Il Segretario Comunale
f.to SIMONA VULPIANI



Addi' //

EFFICACIA

Si attesta che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in quanto:

- Dichiarata Immediatamente Esecutiva
- Pubblicata per dieci giorni All'Albo Pretorio
- Conferma dell'Organo Rappresentativo

Il Segretario Comunale
f.to SIMONA VULPIANI



Addi' //

CERTIFICATO

Che la presente copia, da me collezionata, formata da n.

fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio

Micigliano li

IL SEGRETARIO COMUNALE

SIMONA VULPIANI